

ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA

ACCORDO PER LA DISCIPLINA REGIONALE DEI RAPPORTI CON I MEDICI
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI E ALTRE
PROFESSIONALITA' SANITARIE (PSICOLOGI, BIOLOGI E CHIMICI)
AMBULATORIALI

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO
INDETERMINATO.

Premesso che la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato viene ritenuto un evento positivo in quanto lo specialista è inserito a pieno titolo nell'organizzazione aziendale e partecipa al conseguimento degli obiettivi aziendali;

Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto previsto dall'ACN Medici specialisti amb.li interni, medici veterinari ed altre professionalità ai seguenti articoli:

- art. 4 comma 1 punto f, che demanda alla negoziazione regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato;
- art. 23 comma 13 il quale stabilisce che "le Aziende, valutate la programmazione regionale dell'attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, **decorsi 12 mesi** dal conferimento possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo".

Le Parti concordano che la trasformazione del rapporto da T.D a T.I. è subordinata al possesso dei requisiti e al verificarsi delle condizioni secondo quanto appresso indicato:

- 1) I **requisiti** necessari ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro a T.I. **sono costituiti** da:
 - titolarità di incarico a T.D. da **almeno un anno** ai sensi dell'articolo 23 comma 10 dell'ACN nell'ambito della Regione Toscana e rapporto di lavoro ancora in essere alla data di entrata in vigore dell'Accordo regionale;
 - **valutazione positiva** dello specialista da parte dell'Azienda USL.

E' da ritenersi automaticamente positiva la valutazione sull'operato dello specialista, per il turno in trasformazione, se lo stesso ha già usufruito di un rinnovo.

- 2) Non è assoggettabile a trasformazione da T.D. a T.I. l'incarico annuale attribuito ai sensi del comma 11, art. 23 dell'ACN.
- 3) **Valutata la propria programmazione ed i vincoli ad essa connessi, le Aziende procedono alla trasformazione del rapporto** da T.D. a T.I., per ciascun specialista in possesso dei requisiti di cui al punto 1), entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda sanitaria locale alla data di sottoscrizione del presente accordo.
- 4) **Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di adozione del provvedimento aziendale.**

Le incompatibilità autodichiarate, fatto salvo quanto previsto dall'art.15 dell'ACN, devono essere rimosse entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato che deve contenere una clausola sospensiva della propria efficacia fino alla autocertificazione da parte dello specialista della avvenuta cessazione dello stato di incompatibilità.

- 5) In presenza di rapporto di lavoro ripartito su più Aziende ovvero afferente a incarichi diversi all'interno della stessa Azienda, qualora la trasformazione del rapporto interessi solo alcuni dei turni assegnati allo specialista (es.: uno su due incarichi; due su tre ecc.), si ritiene opportuno derogare

alle incompatibilità previste dall'ACN e consentire di portare fino alla sua naturale scadenza l'incarico non soggetto a trasformazione.

DISCIPLINA PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEI MEDICI VETERINARI

Premesso che le Aziende USL sono tenute a non stipulare contratti di natura libero-professionale finalizzati all'esercizio di competenze professionali di base e a ricondurre gli eventuali rapporti L.P. di medicina veterinaria, tuttora in essere, alla disciplina dell'ACN vigente (Intesa del 29.07.2009);

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004, il quale all'articolo 3 comma b) stabilisce: “il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse”;

Visti gli articoli 14 e 29 bis dell'ACN/2009 che demandano alla negoziazione regionale per “la definizione dei compiti inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito del modello organizzativo della medicina veterinaria definito dalla stessa Regione fermo restando il divieto per il medico veterinario di effettuare prestazioni che siano in contrasto con il Codice Deontologico e con la legislazione vigente”;

Visto l'art. 15 dell'ACN che disciplina le tipologie di incompatibilità con l'esercizio dell'attività medico-veterinaria;

Ritenuto opportuno disciplinare l'esercizio dell'attività libero-professionale del medico veterinario convenzionato in modo tale da garantire che lo stesso non debba svolgere nel medesimo ambito territoriale il duplice ruolo di “controllore” e “controllato”;

le **Parti** concordano:

- 1) il medico veterinario, all'interno del medesimo ambito territoriale, **non può svolgere** attività libero-professionale in **branca uguale** a quella che caratterizza il suo rapporto convenzionale con il SSR; viceversa **può effettuare** attività LP attinente a **branca diversa**.
- 2) il medico veterinario **può svolgere** attività libero-professionale riconducibile a **qualsiasi branca al di fuori dell'ambito territoriale** presso cui espleta la propria attività di veterinario convenzionato con il SSR.

Sottoscritto in data.....

L'Assessore regionale al Diritto alla salute.....

La delegazione dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.:

4 – Prato.....

7 – Siena.....

10 – Firenze.....

12 – Viareggio.....

Il Sindacato regionale S.U.M.A.I.....

C.I.S.L. MEDICI

FEDERAZIONE MEDICI – Settore Specialisti Ambulatoriali

SOCIETA' della SALUTE Amiata Grossetana.....